

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1900-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BETTONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1966 (V. Stampato n. 3410)

d'iniziativa dei deputati ROSSI Paolo, ROMANATO, CODIGNOLA, LEVI ARIAN Giorgina, FINOCCHIARO, REALE Giuseppe e BRONZUTO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1966*

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1966

Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'intento di provvedere a superare alcune limitazioni, alcune difficoltà interpretative e di sanare alcune forzature della norma contenuta nell'articolo 171 del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare (5 febbraio 1928, n. 577) e per ovviare agli inconvenienti della strozzatura contenuta nell'articolo 5, quarto comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, l'onorevole Paolo Rossi ebbe a proporre, all'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge contrassegnato con il n. 2815, fatto oggetto di discussione, in sede deliberante, da parte dell'8ª Commissione della Camera. Ma, durante la discussione, incontrandosi non poche difficoltà ed emergendo perplessità derivanti dall'affacciarsi di problemi collegati per affinità alla materia in esame, il disegno di legge n. 2815 fu accantonato, rimpolpato, trasfigurato, ampliato nei fini e nei contenuti: diventò il n. 3410 della Camera. Approvato, il nuovo progetto fu trasmesso al Senato, ove prese il n. 1900.

Tale nuovo testo, costituito di 8 articoli, tende a due diversi propositi: determinare l'età di iscrizione a ciascuna classe dei due cicli della scuola elementare (articoli 1-5); sanare talune posizioni contrastanti, per iniziative pregresse, con la norma di cui al citato articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (articoli 6-8). Su tale testo si è esercitata l'indagine attenta della 6ª Commissione in sede referente; la discussione — proprio per la delicatezza della materia, la contraddittorietà delle tesi, la molteplicità dei contributi scientifici che psicologia, pedologia, pedagogia, mettono a nostra disposizione, la varietà delle soluzioni concrete realizzate in Paesi europei — mostrò l'opportunità di un esame più ampio, informato, meditato delle questioni connesse, esame che non è sembrato facile condurre a termine sotto la spinta ed entro i limiti temporali contenuti nelle norme transitorie (vedi articolo 7) e non prorogabili oltre ragionevoli limiti. Così, mentre da una parte si iniziava l'esame di merito dei singoli articoli, maturò la convinzione della necessità di dar luogo allo stralcio

delle norme transitorie, per provvedere a loro sollecita approvazione. È infatti convinzione del relatore che tali norme abbiano senso solo se rapidamente operanti.

A questo punto nella Commissione si delinearono due posizioni distinte e contrapposte: l'una favorevole allo stralcio delle norme transitorie, con l'impegno di esame sollecito della restante materia del provvedimento; l'altra, invece recisamente contraria, nel sospetto che nulla si faccia poi su tale secondo oggetto.

L'accettazione, in base a votazione, della prima tesi, ci mette oggi nella condizione doverosa di esaminare e discutere le norme stralciate, di cui agli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 1900. Prima di passare ad illustrarne brevemente il contenuto, converrà rilevare come inutile appaia la discussione, in questa sede, dell'articolo 6, giacché contemplante eventuali norme transitorie strettamente collegate ai disposti degli articoli da 1 a 5, di cui ovviamente seguirà il cammino.

L'articolo 7 delle norme transitorie del disegno di legge n. 1900 recitava:

« È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 30 novembre 1966.

I candidati di cui ai precedenti comma, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione di cui al primo comma del presente articolo ».

Dopo attento esame e valutazione dei contenuti, parzialmente superati dalle more della discussione e astraendo dal resto della controversa materia, la maggioranza della Commissione ritenne di dover apportare alcune modifiche, precisamente aggiungendo dopo il primo, il seguente nuovo comma: « Gli esami di licenza media soste-

nuti nel 1966 da candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente sono convalidati»; modificando il secondo comma così: «La sessione di cui al primo comma dovrà svolgersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; ed infine apportando all'ultimo comma le necessarie modifiche di coordinamento formale.

Nella stesura così proposta, l'articolo 7 (divenuto articolo 1 del testo stralciato) sembra soddisfare le esigenze emerse. Infatti, come bene si è osservato, si tratta di equiparare la condizione dei candidati esterni a quella degli interni rispetto agli esami di licenza media. Proprio per la prassi fino ad oggi seguita, molti adolescenti si sono trovati a dover sostenere tali esami prima del compimento del quattordicesimo anno; ma mentre ciò fu possibile agli interni, per il disposto esplicito della citata legge n. 1859 lo stesso anticipo è stato in genere vietato ai candidati esterni, anche se per essi erano trascorsi tre anni dal con-

seguimento della licenza elementare: e ciò appare evidentemente ingiusto. E poichè peraltro diversi candidati che si trovavano in tali condizioni furono egualmente ammessi a sostenere, e sostennero con vario esito, le relative prove, queste vennero, per i suesposti motivi, successivamente annullate: provvedimento anche questo evidentemente non giusto e da revocare.

La possibilità ed utilità degli adempimenti di cui al terzo e soprattutto al quarto comma dipenderanno dalla sollecitudine nell'approvazione dello stralcio.

Non occorre commento per l'articolo 8 divenuto articolo 2 del testo stralciato.

Così proposto e così delimitato, il provvedimento non pregiudica le questioni più delicate, non precostituisce situazioni, non tocca problemi di fondo. Per questo il relatore, riservando ad altra occasione un più documentato parere su tutta la materia, vi invita ad accogliere il testo proposto.

BETTONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo

Art. 1.

L'obbligo scolastico viene adempiuto a seguito della frequenza della scuola per almeno otto anni.

Art. 2.

Gli alunni che non frequentano la scuola statale o quella autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato devono comprovare anno per anno la frequenza di scuola privata o paterna a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Possono essere iscritti alla prima classe elementare i fanciulli che abbiano compiuto il sesto anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

Art. 4.

Alle classi II, III, IV e V elementare si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Sessione straordinaria d'esami e convalida degli esami di licenza media sostenuti nel 1966 da candidati che si trovino in particolari condizioni

La Commissione propone che la materia contenuta negli articoli da 1 a 6, non compresa nello stralcio, formi oggetto di un disegno di legge a parte.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Alle medesime classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto rispettivamente il settimo, l'ottavo, il nono o il decimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame.

Art. 5.

L'esame di licenza elementare si sostiene al termine del quinquennio.

Sono ammessi all'esame di licenza i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano l'undecimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame.

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

Gli alunni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la promozione ad una classe superiore o abbiano sostenuto un esame di idoneità a qualsiasi classe della scuola dell'obbligo con un anno di anticipo rispetto alle norme contenute nella presente legge, potranno ottenere la licenza elementare ed adempiere l'obbligo conservando il medesimo anticipo.

Tale condizione eccezionale deve essere debitamente comprovata.

Art. 7.

È indetta una sessione straordinaria di esami di licenza media riservata ai candidati esterni che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1966, sempre che siano in possesso della licenza della scuola elementare conseguita da almeno tre anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1.

Identico.

Gli esami di licenza media sostenuti nel 1966 da candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente sono convalidati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La predetta sessione dovrà svolgersi entro il 30 novembre 1966.

I candidati di cui ai precedenti comma, che siano stati promossi nella sessione speciale, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La sessione di cui al primo comma dovrà svolgersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I candidati di cui ai precedenti commi che siano stati promossi nella sessione speciale, ovvero la cui promozione sia stata convalidata, possono presentare domanda di iscrizione alle scuole secondarie superiori entro dieci giorni dalla conclusione degli esami della sessione di cui al primo comma del presente articolo, o, rispettivamente, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Identico.